

Comune di Casorate Sempione
Provincia di Varese

REGOLAMENTO

**PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**



INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1- Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	5
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 3 – Denuncia occupazioni	6
Art. 4 – Concessione e/o autorizzazione	6
Art. 5 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	7
Art. 6 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione	7
Art. 7 – Revoca della concessione e/o autorizzazione	8
Art. 8 – Occupazioni di urgenza	8
Art. 9 – Occupazioni abusive	8
Art. 10 – Rimozione dei materiali relativi ed occupazioni abusive	9
<hr/>	
Art. 11– Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	9
Art. 12 – Obblighi del concessionario	9
Art. 13 – Costruzione gallerie sotterranee	10


Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 14 – Classificazione del Comune	12
Art. 15 – Suddivisione del territorio in categorie	12
Art. 16 – Tariffe	12
Art. 17 – Soggetti passivi	12
Art. 18 – Durata dell'occupazione	13
Art. 19 – Criterio di applicazione della tassa	13



Art. 20 – Misura dello spazio occupato	13
Art. 21 – Passi carrabili	14
Art. 22 – Autovetture per trasporto pubblico	14
Art. 23 – Distributori di carburante	14
Art. 24 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	15
Art. 25 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento	15
Art. 26 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – casi particolari	15
Art. 27 – Maggiorazioni della tassa	15
Art. 28 – Riduzioni della tassa permanente	16
Art. 29 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa	16
Art. 30 – Riduzione tassa temporanea	17
Art. 31 – Esenzione della tassa	17
Art. 32 – Esclusione della tassa	18
Art. 33 – Versamento della tassa	19
Art. 34 – Riscossione mediante convenzione	19
Art. 35 – Rimborsi	20
Art. 36 – Ruoli coattivi	20
Art. 37 – Sanzioni	20
Art. 38 – Norme transitorie	21
Art. 39 – Entrata in vigore	21



Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Qualora l'occupazione interessi la sede stradale, cioè la carreggiata o parti esterne ad essa, quali i marciapiedi, si applicano le disposizioni del vigente Codice della Strada, art. 20.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, e, le caratteristiche tecniche degli eventuali manufatti. In ogni caso tali opere non devono avere caratteristiche tali da costituire barriere architettoniche, che limitino, di fatto, l'accesso all'area oggetto di occupazione da parte di chi non sia completamente autosufficiente.
4. Ove, per la concessione della stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 3 (tre) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione. Tale termine comincerà a decorrere, nell'ipotesi di cui al punto 3, dal momento della produzione della domanda completa di disegno tecnico.



Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

Art. 4

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate, oltre agli elementi indicati all'art. 2, le seguenti condizioni, alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione:
 - l'occupazione deve essere contenuta nei limiti descritti;
 - il suolo pubblico non deve essere manomesso;
 - l'area concessa deve essere mantenuta sempre pulita;
 - la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere esibita e registrata sulla denuncia entro 5 giorni dal rilascio della concessione;
 - devono essere eseguiti tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - deve essere risarcita al Comune ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, lo stesso dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, opponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.
4. Per le occupazioni di breve durata i veicoli che trasportino merci o altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali, ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, della data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 5

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto (tutte le fattispecie di occupazione permanente o temporanea ricorrente, ad eccezione dei passi carrabili).

Art. 6

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 (centottanta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e, nei 30 (trenta) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, nonché di qualsiasi altro importo di natura tributaria o fiscale dovuta al Comune.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 7

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, che prevede anche lo sgombero e la riduzione in pristino, nel caso vi siano installazioni poste in essere dal concessionario. Nell'ordinanza sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di ripristino, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
4. Contemporaneamente all'emissione dell'atto di revoca è disposto, a cura dell'ente locale, il rimborso di cui al comma 2.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 9

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. Resta fermo l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

Art.10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.11

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso si applica l'art. 17 del D. M. 248/93.

Art.12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e /o autorizzazioni per occupazione permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; se riferite ad azienda sono a questa rilasciate e pertanto possono essere cedute contestualmente alla cessione o all'affitto dell'azienda.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere inalterato ed in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.



Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA



Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. N. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 14 **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15 **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato, con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 16 **Tariffe**

1. *Le tariffe relative alla TOSAP sono determinate annualmente dal Comune nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.*
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 75 per cento.

Art. 17 **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.



Art. 18 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La caratteristica della stabilità dell'occupazione è data dalla completa e non interrotta sottrazione all'uso pubblico dell'area.
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 19 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le infrazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 15 e dall'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle arre pubbliche.

Art. 20 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, dipendenti dal medesimo atto autorizzativo e per lo stesso periodo di tempo, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al kilometro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purchè aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.



Art. 21

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art.44 commi 4 e 5, sono considerati passi carrabili i manufatti, gli intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Art. 22

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 23

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa occupazione secondo i criteri ordinari.



Art. 24

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 25

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1 - Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, la tassa, commisurata alla superficie occupata, si applica, in relazione alle ore di occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa:

- a) fino a 12 ore: riduzione del 50 %(cinquanta per cento);
- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

2 - Per le occupazioni temporanee si applica:

- fino a 14 giorni tariffa intera;
- oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di riduzione;
- oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

3 - Ai sensi dell' art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 26

Occupazione sottosuolo e soprassuolo -Casi particolari

1. Ai sensi degli articoli 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi , impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art.47, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del 1° comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di € 25,82, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 27

Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di



carattere ordinario aumentata del 20 per cento, oltre le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 40 per cento se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10 per cento per aree o spazi in prima categoria; a tariffa normale se in seconda categoria.

Art. 28

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/1993, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, secondo capoverso, le superfici sono così calcolate:
 - a) per i primi 100 mq in ragione del 50 per cento
 - b) per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, in ragione del 25 per cento
 - c) per le superfici eccedenti 1.000 mq in ragione del 10 per cento
 - 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
 - 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
 - 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento, a tariffa ordinaria intera, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 7 e 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 32 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
 - 6) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - 7) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione del carburante, la tassa è ridotta del 30%.

Art. 29

Passi carrabili – affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano

interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.



Art. 30 **Riduzione della tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30%;
- comma 3 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%;
- comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (*per la superficie eccedente i 10 mq*), culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%;
- comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 40%.

Art. 31 **Esenzioni ed esoneri della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica (di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) del T.U. n. 917/1986)
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste per le bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;



- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) *le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq (art.3, c.67, legge n.549/1995);*
- i) *i passi carrai di accesso alle abitazioni private.*

2. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiori ad un ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di natura non superiore alle 6 ore.
- f) occupazioni di fondazioni o associazioni benefiche per giornate di promozione o commemorazione

3. E' data facoltà alla Giunta Comunale di accordare una esenzione della tassa, con atto motivato, per quelle occupazioni temporanee e permanenti, che contribuiscano alla valorizzazione della realtà urbana e allo svolgimento delle attività dell'Ente, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32
Esclusione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.



2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti al filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 28 comma 1 punto 5 del presente Regolamento.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a € 0.52 per difetto se la frazione non è superiore a € 0.26 o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risulta dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione (Art. 45, 8° comma)
In tal caso le tariffe sono ridotte del 50 per cento
2. La Convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a) la periodicità dei pagamenti della Tassa, da effettuarsi in unica soluzione, ovvero in rate, a seconda di quanto preveda l'autorizzazione;
 - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti, che comportano anche l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione dell'eventuali restanti rate;
 - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti.
3. la convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
Tale documento deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e delle relative scadenze.



Art.35 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i Comuni e le Province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione delle stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.36 Ruoli coattivi

1. la riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 37 Sanzioni

1. soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione ai presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25.82 a € 77.47, da determinare in base alla gravità della violazione
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.



Art. 38
Norme transitorie

Soppresso

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell' art. della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.